

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5233/04

Roma, add. 19 set2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 3149/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
-Gabinetto-

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 3149/2007

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 0007748 del 25 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ufficio legislativo) chiede

il parere del Consiglio di Stato sul regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolina Pullano;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto provvede alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riferisce l'amministrazione che la necessità di rivedere la struttura ministeriale è conseguente alle nuove attribuzioni affidate al Ministero con il decreto legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, nonché agli obiettivi di razionalizzazione dell'apparato statale fissati dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che, peraltro, ha parzialmente anticipato la revisione delle strutture ministeriali, affidando all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (definito dalla stessa legge "*struttura dipartimentale del Ministero*") le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità (comma 1047). Saggiunge, inoltre, che la revisione della struttura è funzionale agli obiettivi di politica agricola nazionali presenti nel DPEF 2007-2011, che hanno trovato attuazione normativa soprattutto in sede di legge finanziaria.

Lo schema di regolamento

- prevede l'organizzazione del Ministero in tre Dipartimenti:
 - a) Dipartimento delle politiche europee ed internazionali (art. 2);
 - b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale (art. 3);
 - c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (art. 4).

Ciascuno dei Dipartimenti è articolato in Direzioni generali;

- pone alle dipendenze del Ministro le seguenti strutture:
 - Consiglio azionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca (art. 5);
 - Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (art. 6);
 - Comando carabinieri politiche agricole e alimentari (art. 7, c. 1);
 - Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 100 (art. 7, c. 2);

-riconferma alcuni degli organismi riordinati con il d.P.R. 4 aprile 2007 n. 70, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e, precisamente, il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura (art. 8, c. 1) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero (art. 8, c. 2);

-precisa che le dotazioni organiche del ruolo agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale del Ministero sono rispettivamente determinate dalle allegare tabelle A e B (art. 9, c. 1) e che, con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale (art. 9, c. 2).

Lo schema è corredato, oltre che dalle tabelle A e B, dalla relazione tecnico-finanziaria asseverata dall'Ufficio centrale del bilancio e dal piano operativo, prescritti dalla legge finanziaria, nonché dal verbale della riunione di consultazione tenutasi con le organizzazioni sindacali e dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL. 5678/1.3.4.3/07/5 del 19 luglio 2007, la quale ha espresso l'avviso che la suddivisione all'interno delle macro-unità organizzative può essere rimessa allo strumento del decreto ministeriale che individua in dettaglio gli uffici di livello dirigenziale non generale, la loro specifica allocazione e la definizione dei compiti.

CONSIDERATO:

Lo schema di regolamento in esame prevede la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando una serie di attribuzioni per ciascuno di essi, senza specificare gli uffici di livello dirigenziale non generale destinati ad operare nell'ambito degli stessi.

Per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri -come si è visto - ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL 5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto Dipartimento che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri disegnato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle "Linee guida" emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa o previsti come

modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello (non) dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale - come previsto dalla norma primaria e dalle "Linee guida" della Presidenza del Consiglio - la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: "La

direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento".

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi - in esame per evitare la "sanzione" prevista dal comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Allo stato, pertanto, dovranno essere eliminati gli allegati relativi all'organico, la cui individuazione va rinviata all'adempimento di cui sopra e, in conseguenza, dovrà essere espunto dallo schema trasmesso l'art. 9 concernente le "Dotazioni organiche e misure attuative".

Per quanto concerne le singole disposizioni si formulano le seguenti osservazioni:

Art. 1

I comma 3, 4 e 5 vanno espunti, in quanto i comma 3 e 5 riguardano l'esercizio di funzioni dell'Ufficio di Gabinetto e del Ministro e non competenze dei dipartimenti, mentre il Corpo forestale dello Stato non è un ufficio dirigenziale del Ministero, ma, come si precisa nello stesso comma 4, ha una propria organizzazione.

Art. 2

Deve essere valutato se sia esatto prevedere (comma 1) che il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali esercita le competenze in materia di politiche di mercato in sede "nazionale".

Art. 3

Al comma 2, lettera b), il riferimento alla legge n. 164 del 1992 deve essere fatto per esteso (legge 10 febbraio 1992 n. 164); inoltre, per quanto concerne l'espressione "*codex alimentarius*", si deve ribadire il suggerimento, di cui al parere n. 199/98 (reso dalla Sezione nell'Adunanza del 23 novembre 1998 sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), di utilizzare una formula più comprensibile.

Art. 5


L'ultimo periodo del comma 2 va così precisato: "*Alle riunioni del Consiglio partecipa il Capo Dipartimento competente per l'affare da trattare*".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



L'Estensore

(Nicolina Pullano)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

